Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori Ministero delle Attività Produttive

nformativo

3/01

in questo numero:

Redazione: Ministero delle Attività Produttive D.G.A.M.T.C. tel. 06/47052456 fax 0647052898 www.minindustria.it redazione.dgatm@minindustria.it

> Stesura a cura MC Consulting spa Via Olindo Guerrini 10, 00137 Roma tel. 06/8720301 www.mcconsulting.it Stefano Orazi



decreto legislativo 84/2000

pagina 1

I prezzi dei carburanti in Italia: mercato nazionale e comunitario a confronto

pagina 3

etichettatura di manutenzione sui capi di abbigliamento

pagina 6

Settembre 2001 Numero Conoscitivo

Comitato di Redazione:

Francesco Bianzino Antonella d'Alessandro Piero Francolini Marianna Luongo Umberto Troiani Antonella Valery

Qi

Quaderno

Informativo

In attesa di registrazione presso il tribunale di Roma

Nessun albero è stato abbattuto per la creazione di queste pagine

Decreto legislativo 84/2000

in materia di doppia indicazione del prezzo di vendita dei prodotti e del prezzo per unità di misura

Premessa normativa

La disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 84/2000, in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, ha recepito la direttiva comunitaria 98/6, semplificando sensibilmente il regime preesistente e stabilendo un più alto livello di protezione dei consumatori.

Prima del decreto 84/2000 esisteva per l'indicazione dei prezzi un doppio regime: uno per i prodotti alimentari ed un altro per i prodotti non alimentari.

Il sistema che ne scaturiva risultava disarticolato oltre che scarsamente efficace anzitutto nei rapporti tra gli Stati della Unione europea, anche in considerazione della globalizzazione dei mercati e dell'aumento della circolazione dei prodotti.

La situazione era inoltre di scarsa garanzia per il consumatore, soprattutto per le esenzioni dall'obbligo di indicazione del prezzo per unità di misura che riguardavano un numero cospicuo di prodotti di largo utilizzo.

Nasce così l'esigenza di rendere omogeneo il regime a tutte le categorie di prodotti (alimentari e non alimentari) per fornire al consumatore criteri reali ed efficaci di comparazione dei prodotti stessi.

Le novità in sintesi

Il decreto legislativo n. 84/2000:

 abroga il D.P.R. n. 903/82 e il D.L.gs. n. 76/92 relativi alla indicazione dei prezzi

- dei prodotti alimentari, nonché il D. L.gs. n. 78/92 concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari, stabilendo una disciplina unitaria per entrambe le tipologie di prodotti;
- prevede, come regola generale, l'obbligo di indicazione del prezzo per unità di misura accanto all'indicazione del prezzo di vendita dei prodotti, per agevolare il raffronto dei prezzi, a vantaggio del consumatore;
- stabilisce, eccezionalmente, talune esenzioni dall'obbligo di indicare il prezzo di unità di misura per i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile al consumatore per la loro natura o di natura tale da dar luogo a confusione;
- indica esemplificativamente alcune categorie di prodotti alimentari e non alimentari esentate dal predetto obbligo;
- prevede che il Ministro delle Attività produttive possa modificare l' elenco dei prodotti esentati, nonché indicare una lista di prodotti non alimentari i quali restano soggetti all'obbligo di indicazione del prezzo per unità di misura;
- stabilisce, fino al 1º marzo 2002, una esenzione generalizzata per alcune categorie di esercizi commerciali (di vicinato, su aree pubbliche, di somministrazione di alimenti e bevande); si tratta degli esercizi meno attrezzati per i quali la doppia indicazione del prezzo dall'entrata in vigore della nuova disciplina avrebbe costituito un aggravio notevole sotto il profilo organizzativo dell'impresa;
- prevede sanzioni in caso di mancata o non corretta indicazione del prezzo di unità di misura.

Principi generali e definizioni:

I prodotti offerti in vendita ai consumatori devono recare:

- l'indicazione del prezzo di vendita del prodotto;
- l'indicazione del prezzo per unità di misura.

Prezzo di vendita del prodotto: è il prezzo finale valido per unità di prodotto o per una determinata quantità di prodotto, comprensivo di IVA e di tutte le altre imposte.

Prezzo di unità di misura: è il prezzo finale, comprensivo di IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e a b i t u a l m e n t e p e r l a commercializzazione di prodotti specifici.

Sono tenuti ad aggiungere al prezzo di vendita del prodotto il prezzo per unità di misura tutti coloro che svolgono attività di vendita rivolta ai consumatori. Il mancato adempimento o l'indicazione del prezzo per unità in modo non chiaro o non leggibile comporta l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, da devolversi al Comune nel cui territorio ha sede l'esercizio commerciale, previste dallo stesso decreto 84/2000 e dal decreto legislativo n. 114/98 che ha riordinato il settore del commercio.

L'indicazione del Prezzo

Il prezzo di vendita del prodotto e il prezzo per unità di misura vanno esposti in modo chiaro e ben leggibile, nelle vetrine o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita.

E' importante che il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura siano chiaramente riferibili al prodotto e distinguibili tra loro.

E' inutile indicare il prezzo per unità di misura e il prezzo di vendita al dettaglio nel caso in cui tali prezzi siano già indicati sulla confezione dal produttore.

Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi in cui sia possibile il self service, l'obbligo di indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutti i prodotti comunque esposti al pubblico.

Eccezioni:

- Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita;
- 2. L'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura non si applica:
- ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
- ai prodotti offerti nelle vendite all'asta:
- agli oggetti d'arte e di antiquariato;
- 3 Per i prodotti commercializzati sfusi va indicato solo il prezzo per unità di misura.

Entrata in vigore

Dal 1º marzo 2002 l'obbligo di indicazione del doppio prezzo è generalizzato e contestuale alla sostituzione della lira con l'euro

Per ulteriori informazioni: umberto.troiani@minindustria.it



I prezzi dei carburanti in Italia: mercato nazionale e comunitario a confronto

L'Italia per la quasi totalità è dipendente dall'estero per i propri consumi petroliferi. Conseguentemente il prezzo internazionale del petrolio ed il cambio Lira o Euro/Dollaro incidono direttamente, nel mercato italiano, sui prezzi dei prodotti petroliferi, tra cui i carburanti.

Dal secondo trimestre del 1999 il prezzo del petrolio, che fino ad allora era rimasto su valori bassi, ha iniziato a crescere rapidamente, soprattutto a causa della restrizione dell'offerta decisa dai paesi produttori.

Nell'anno 2000, seppur con andamento talvolta altalenante, il prezzo del greggio ha continuato la sua ascesa, aggravata dal deprezzamento dell'euro rispetto al dollaro, che si è accentuato nel secondo semestre dell'anno. Nel dicembre 2000, tuttavia, sia il prezzo del greggio che il cambio euro/dollaro hanno segnato una vistosa inversione di tendenza.

Nel primo semestre del 2001 il prezzo del

petrolio ha continuato ad avere oscillazioni sia in rialzo che in ribasso. Allo stato attuale non è possibile prevedere se e quando il prezzo del petrolio riuscirà a raggiungere quotazioni stabili e quale potrà essere il prezzo di equilibrio, almeno per un periodo ragionevolmente significativo.

ANNO 2000

Il prezzo medio del greggio Brent [CIF Italy (quotazione Platt's CIF Mediterraneo)] nel 2000 è stato di **454** lire/Kg, con un aumento rispetto al 1999 di circa l'**83,5%**.

Analogamente anche i prezzi dei prodotti finiti importati hanno subito forti rialzi, in misura anche superiore rispetto al prezzo del greggio. Infatti il prezzo d'importazione (CIF Italy) della benzina senza piombo è stato mediamente di 665 lire/kg, con un aumento rispetto all'anno precedente del 148% circa. Il prezzo del gasolio auto è stato mediamente pari a 593 lire/kg con un aumento sull'anno 1999 del 136% circa.

Il prezzo medio industriale (prezzo al consumo depurato della componente fiscale) della benzina senza piombo è stato pari a **735** lire/litro con un aumento del **47%** circa rispetto al 1999. Il gasolio auto ha segnato sempre nello stesso anno un prezzo medio industriale di **695** lire/litro con un aumento del **54%** sull' anno precedente.

L'aumento meno sostenuto dei prezzi industriali rispetto ai prezzi di importazione degli stessi prodotti sono dovuti principalmente al fatto che in Italia prevalentemente i prodotti al consumo provengono da raffinazione nel territorio nazionale.

I prezzi al consumo della benzina senza piombo e del gasolio auto sono stati mediamente pari a **2092** lire/litro e **1724** lire/litro con aumenti sul 1999 rispettivamente del **13%** e del **17%**.

I consumi nazionali dei carburanti nel loro insieme indicano una leggera contrazione: 35 milioni/tonn. contro 35,5 milioni/tonn. consuntivati nel 1999. Sensibili variazioni si sono invece avute per i singoli prodotti. Infatti la domanda di benzine ha avuto una flessione nell'anno (- 5%) a vantaggio del gasolio auto, cresciuto del 2,5%. Ciò ha determinato il consolidamento del consumo del gasolio auto rispetto a quello della benzina, tendenza già manifestatasi nel 1999. Nel 2000 il consumo di gasolio auto è stato pari a 18,2 milioni/tonn contro i 16,8 milioni/tonn di benzine.

Il confronto con la Comunità europea , con riferimento sia ai 15 paesi dell'Unione Europea (U.E.) sia a quelli costituenti l'Unità monetaria (U.M.E.), evidenzia come il prezzo industriale in Italia della benzina senza piombo e del gasolio auto sia risultato superiore al prezzo medio dei suddetti paesi. Nell'anno 2000 mediamente lo scarto del prezzo Italia della benzina senza piombo rispetto alla media UE è stato di +71 lire/litro circa. Rispetto all'U.M.E.

il differenziale è risultato di poco inferiore:

+64 lire/litro. Per il gasolio auto si è registrato mediamente uno scarto rispetto all'Unione Europea di +47 lire/litro mentre rispetto all'Unione Monetaria Europea lo scarto in media è stato di +53 lire/litro.

L'esame dei dati ha evidenziato che i differenziali del prezzo industriale nel nostro Paese rispetto all'Europa hanno subito forti oscillazioni rispetto al valore medio con un divario di fondo sempre positivo: +44 lire/litro per benzina verde e +11 lire/litro per il gasolio auto.

ANNO 2001

L'andamento così discontinuo del prezzo internazionale del greggio Brent, che come già evidenziato non consente previsioni di tendenza, rende poco significative comparazioni con periodi precedenti se non sufficientemente lunghi (almeno un anno). Pur tuttavia, dall'esame del primo semestre 2001, il prezzo del greggio Brent fa rilevare un valore medio di **434** lire/kg, con un aumento del **5,9%** rispetto allo stesso semestre dell'anno 2000.

I prezzi di importazione della benzina senza piombo e del gasolio auto, sempre nel primo semestre dell'anno in corso, sono stati in media rispettivamente di 652 lire/kg e di 541 lire/kg con un aumento, con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, dell'1,9% e dell'8,2%.

Il prezzo medio industriale della benzina senza piombo nel semestre è stato di **725** lire/litro con un aumento del **5,7%** e quello del gasolio auto di **681** lire/litro con un aumento del **7,8%**.

I prezzi al consumo della benzina senza piombo e del gasolio auto hanno registrato nel semestre in media valori pari a **2079** lire/litro e **1701** lire/litro con aumenti del **2%** e del **3%** sul primo semestre 2000.

Circa i consumi totali dei carburanti, il

raffronto tra il primo semestre 2001 ed il corrispondente dell'anno scorso indica una sostanziale stabilità mentre, analizzando i singoli prodotti, si registra un costante aumento del consumo di gasolio (+ 5,6%) a scapito delle benzine (-2,9%).

Il differenziale del prezzo medio industriale italiano rispetto alla media registrata nella Comunità europea , sia U.E. che U.M.E., ha continuato a mantenersi positivo. Nel semestre mediamente lo scarto del prezzo Italia della benzina senza piombo rispetto alla media UE è stato di +72 lire/litro, mentre rispetto all'U.M.E. lo scarto è stato di +48 lire/litro. Per il gasolio auto si è registrato mediamente uno scarto di +46 lire/litro rispetto ai Paesi UE e di +48 lire/litro rispetto all'U.M.E.


Attualmente i differenziali tra il prezzo medio industriale in Italia e quello europeo tendono a ridursi, rimanendo tuttavia positivi: il **27 agosto 2001** la benzina senza piombo costava nel nostro paese **58,05** lire in più rispetto alla media


dell'Unione Europea, il gasolio per autotrazione **37,69** lire in più.


In conclusione, dall'analisi del mercato dei prodotti petroliferi nell'anno 2000 e nel primo semestre 2001 emerge che, comunque si muovano le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi, con le consequenti ricadute sul mercato nazionale, il prezzo industriale italiano rispetto a quello medio europeo, seppur con oscillazioni, rimane sempre più alto. Ciò è da attribuire a fattori strutturali interni derivanti dal peculiare sistema di stoccaggio e distribuzione dei carburanti, non ancora al passo con quello europeo. Per ottenere un allineamento dei prezzi italiani a quelli europei sarà necessario, pertanto, incrementare e completare il processo, del resto già in atto, di razionalizzazione dell'intero settore.

Per ulteriori informazioni: alessandro.serra@minindustria.it

Confronto prezzi medi industriali Italia U.E. U.M.E. (lire/litro)







Risoluzione ministeriale in materia di etichettatura di manutenzione sui capi di abbigliamento

Il Ministero dell'Industria, oggi Ministero delle Attività Produttive, è intervenuto, nello scorso mese di febbraio, con una risoluzione a porre fine al contenzioso che da anni correva tra gestori di lavanderie e consumatori a causa dei danni riportati dai capi privi di etichetta di manutenzione e quindi sottoposti a trattamento di lavaggio, stiratura, smacchiatura, affidati alla sola esperienza, professionalità e correttezza del singolo gestore. La situazione aveva assunto toni accesi e proporzioni considerevoli, culminata in una raccolta di firme da parte dei titolari delle tintolavanderie, tesa ad un intervento chiarificatore da parte del Ministero.

Finalmente, a chiusura di una consultazione con le categorie di settore e associazioni di consumatori, è stata adottata una risoluzione che ha ripreso la legge n. 126/91 (Norme per l'informazione del consumatore) e ne ha interpretato l'articolo 1, comma 1, lett.e). Tale articolo dispone che i prodotti o le confezioni dei prodotti

destinate al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, devono riportare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili ai fini della fruizione e sicurezza del prodotto.

Il Ministero ha ritenuto che nella disposizione sulle indicazioni da fornire al consumatore potessero includersi le informazioni utili al mantenimento del capo d'abbigliamento, in quanto assimilabili alle istruzioni e precauzioni d'uso. D'altronde, la risoluzione ha ripreso una norma tecnica europea che già da tempo trova impiego tra gli operatori di settore.

Per ulteriori informazioni: umberto.troiani@minindustria.it